CAMERA DEI DEPUTATI N. 5154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTI VINCENZO, USELLINI, BODRATO, GITTI, SARTI, CARRUS, NENNA D'ANTONIO, BALESTRACCI

Presentata il 15 ottobre 1990

Norma in materia di editoria e di radiodiffusione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende riproporre una norma che non fu possibile votare durante l'esame della legge sul sistema radiotelevisivo perché dichiarata inammissibile.

Con la norma in questione si propone una definizione di controllo, più esaustiva di quella vigente, che riduce la possibilità di eludere i limiti soggettivamente consentiti attraverso la suddivisione dei mezzi controllati in più società.

La norma proposta consente di stabilire rapporti di controllo rilevanti ai fini delle leggi sulle radiotelevisioni e sull'editoria anche in casi attualmente non previsti.

Essa è già presente nell'ordinamento, dove è stata introdotta per regolare i rapporti tra banche e altre imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, il rapporto di controllo si considera comunque esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto, nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante, possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.